



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

*Consiglio Universitario Nazionale*

Norme interne di funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale  
(art.1, c. 5, legge n.18 del 16.01.2006)

Delibera del Consiglio Universitario Nazionale del 7/3/2007.

## IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la Legge 16 gennaio 2006, n. 18 di riordino del Consiglio Universitario Nazionale;

Vista la Legge 16 gennaio 2006, n. 18, art. 1, 5° comma, che dispone che il Consiglio Universitario Nazionale disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

### TITOLO I

Art. 1  
*Natura e funzioni del CUN*

1. Il Consiglio Universitario Nazionale è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Il Consiglio Universitario Nazionale promuove e persegue la qualità più elevata della ricerca e dell'istruzione, anche in riferimento al processo di armonizzazione dell'istruzione universitaria europea, opera per garantire e rafforzare le autonomie degli Atenei, il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una formazione adeguata alle esigenze personali, sociali e professionali e alla promozione di uno sviluppo sostenibile della società.
2. Esso concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attività di indirizzo e di coordinamento del sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei.
3. A tal fine formula pareri dovuti e richiesti e avanza pareri e proposte di propria iniziativa al Ministro dell'Università e della Ricerca secondo quanto stabilito dalle leggi. In quest'ambito assume tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi.
4. Stabilisce e cura le relazioni a livello nazionale e internazionale con le istituzioni e gli organismi, di tipo privato o pubblico, interessati alla ricerca e al potenziamento del sistema formativo superiore, alla conoscenza e alla collaborazione multi-culturale e multi-etnica.

## Art. 2

### *Insedimento ed elezione del Presidente*

1. Il CUN è insediato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ad ogni parziale rinnovo conseguente alle tornate elettorali relative alle Aree previste dalla legge 16 gennaio 2006, n.18.
2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento convocata dal decano dei professori ordinari con preavviso di almeno 15 giorni ed entro e non oltre 45 giorni, il CUN elegge il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, nella persona di un membro eletto, professore ordinario. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature.
4. Le candidature dovranno essere presentate per via telematica al decano dei professori ordinari almeno 7 giorni prima della data di convocazione dell'adunanza fissata per l'elezione del Presidente. Le candidature ed i relativi programmi presentati nei termini saranno tempestivamente comunicate a tutti i componenti del CUN per via telematica.  
Le candidature presentate oltre tale termine perentorio non saranno considerate valide.

## Art. 3

### *Funzioni del Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Universitario Nazionale ne convoca e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.  
Il Presidente rimane in carica fino al successivo insediamento del CUN, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 1 del presente regolamento, ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.
2. Il Presidente nomina fra i componenti elettivi un Vicepresidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso Presidente o su sua delega.

## Art. 4

### *Composizione e funzioni della Giunta di presidenza*

1. E' istituita la Giunta di Presidenza che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nell'organizzazione del lavoro del Consiglio.
2. La Giunta è costituita dal Presidente e da cinque membri eletti dall'assemblea fra tutti i componenti elettivi del CUN, con il vincolo che risulta eletto il più votato di ciascuna delle seguenti categorie: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, studenti.
3. Il Presidente attribuisce ai membri della Giunta le seguenti funzioni:  
Segreteria;  
Coordinamento delle commissioni permanenti;  
Coordinamento dei comitati di area;  
più ogni altra funzione ritenuta utile alla sua attività.

4. I membri della Giunta sono eletti mediante unica votazione con preferenza singola e con non meno del 5 per cento dei voti espressi.

5. I membri della Giunta eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti.

6. In caso di decadenza dalla Giunta di uno dei membri la sua sostituzione avviene mediante una nuova elezione con elettorato passivo ristretto alla componente da sostituire.

#### Art. 5

##### *Ufficio di segreteria*

1. Il Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito con decreto del Ministro presso il Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Direzione generale per l'Università.

2. Alle sedute del Consiglio può assistere, oltre al dirigente, altro personale dell'ufficio di segreteria.

### **Titolo II**

#### **Comitati, commissioni, gruppi di lavoro**

#### Art. 6

##### *Funzioni istruttorie*

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il Consiglio si articola in comitati di area e in commissioni permanenti; possono inoltre essere istituiti gruppi temporanei di lavoro. La discussione delle questioni all'ordine del giorno può essere inoltre preparata mediante l'assegnazione di pratiche a consiglieri designati dal Presidente che riferiscono al Consiglio.

2. I comitati di area, i gruppi di lavoro e le commissioni permanenti eleggono al loro interno, per presiederne le sedute ed organizzarne il lavoro, un coordinatore ed un segretario.

3. I comitati, i gruppi di lavoro e le commissioni si riuniscono, di regola, in occasione delle sessioni del Consiglio.

4. Più comitati, più gruppi di lavoro o più commissioni possono essere convocati dal Presidente in seduta congiunta.

5. I lavori dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle commissioni non possono svolgersi in concomitanza con le sedute del Consiglio.

6. Ogni componente del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dei comitati, delle commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro.

7. L'ordine del giorno delle riunioni delle commissioni è comunicato per via telematica a tutti i componenti del Consiglio dal coordinatore pro tempore.

Art.7  
*Comitati di area*

1. Sono istituiti i seguenti 14 comitati di area:

- 01 - Scienze matematiche ed informatiche
- 02 - Scienze fisiche
- 03 - Scienze chimiche
- 04 - Scienze della terra
- 05 - Scienze biologiche
- 06 - Scienze mediche
- 07 - Scienze agrarie e veterinarie
- 08 - Ingegneria civile e architettura
- 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- 12 - Scienze giuridiche
- 13 - Scienze economiche e statistiche
- 14 - Scienze politiche e sociali

2. Ai comitati afferiscono gli eletti nel Consiglio in rappresentanza dei professori ordinari e associati e dei ricercatori delle rispettive aree disciplinari. I componenti del Consiglio non eletti in rappresentanza delle aree disciplinari e quelli designati indicano, sulla base di criteri di affinità, il comitato di cui intendono far parte; la loro assegnazione è disposta dal Presidente, tenendo conto delle necessità di funzionamento dei singoli comitati.

3. Più comitati di area possono operare permanentemente in modo congiunto previa deliberazione del Consiglio su proposta di almeno i due terzi degli appartenenti a ciascun comitato.

4. Su questioni specifiche di carattere interdisciplinare i comitati di area possono operare in modo congiunto su deliberazione della maggioranza dei componenti di ciascun comitato, previa comunicazione motivata al Presidente.

5. I comitati svolgono compiti di studio, di documentazione e di proposta per le materie di rispettiva competenza.

Art. 8  
*Commissioni permanenti*

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- I commissione: Ricerca;
- II commissione: Didattica;
- III commissione: Autonomia universitaria;
- IV commissione: Programmazione;
- V commissione: Rapporti internazionali;
- VI commissione: Reclutamento e stato giuridico.

2. I componenti delle commissioni vengono eletti dal Consiglio, tenuto conto della loro opzione. Nessuno può far parte di più di una commissione permanente. I Componenti delle commissioni possono, a domanda, chiedere al Consiglio di afferire ad altra commissione. Il Consiglio delibera in proposito.

3. I componenti delle commissioni rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.
4. Le commissioni svolgono compiti di studio, di documentazione e di proposta su temi di interesse generale.
5. Il Consiglio si riserva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di istituire altre commissioni permanenti che si rivelassero necessarie o di accorpate due o più delle commissioni di cui al comma 1 o di ridisegnare le competenze anche al fine di assicurare la partecipazione ad ognuna di esse di componenti delle varie aree.

Art.9  
*Gruppi di lavoro*

1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire gruppi di lavoro di durata definita.
2. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun gruppo di lavoro sino a tre esperti, anche stranieri, esterni al Consiglio.
3. Si applica ai gruppi di lavoro, in quanto compatibile, la disciplina delle commissioni permanenti.

Art. 10  
*Audizioni*

1. Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può effettuare audizioni di esperti, anche stranieri, esterni al Consiglio.

Art. 11  
*Designazione e funzioni dei relatori.*

1. I comitati di area, le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro designano i componenti incaricati di stendere il testo delle relazioni sulle questioni ad essi affidate e di illustrarle al Consiglio. In caso di divergenze sostanziali, il comitato, la commissione o il gruppo possono designare due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza.
2. Per le pratiche direttamente affidate dal Presidente a singoli relatori, questi predispongono una relazione da presentare al Consiglio.
3. Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che abbiano preso parte in qualsiasi momento e in qualsiasi sede alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.
4. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione.

### **TITOLO III**

#### **Convocazione, svolgimento delle sedute, deliberazioni**

##### Art.12

##### *Sessioni del Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie (di una o più adunanze) sulla base di un calendario semestrale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni.

##### Art. 13

##### *Convocazione e ordine del giorno delle sessioni e delle sedute ordinarie e straordinarie*

1. La convocazione é disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della segreteria.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed é inviata, anche per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza é ammessa in via eccezionale ed é comunicata telematicamente a domicilio almeno tre giorni prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno due componenti della Giunta di Presidenza o da almeno cinque componenti del Consiglio.
4. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza ovvero su richiesta del Ministro o di almeno dieci membri del Consiglio. Le aggiunte debbono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo, che va trasmesso immediatamente agli assenti, non possono essere trattati prima di ventiquattro ore dall'approvazione della proposta, tranne che il Consiglio unanime non decida altrimenti.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno pervenuta all'ufficio di segreteria é a disposizione dei componenti del Consiglio presso lo stesso ufficio a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della sessione o seduta.
6. Di norma la documentazione viene altresì messa a disposizione dei componenti che lo richiedano per via telematica o per posta celere.

##### Art. 14

##### *Validita' delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio aventi diritto a parteciparvi. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.

## Art. 15

### *Ordine della discussione e delle votazioni*

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità.

Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.

3. Ogni componente del Consiglio può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad egual tempo hanno diritto gli altri componenti che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. E' facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni componente può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti; può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:

- a) le proposte di rinvio o di sospensione;
- b) le questioni pregiudiziali;
- c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.

5. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

6. Sulle proposte di cui al quarto comma e sugli emendamenti il Presidente concede la parola per non più di tre minuti - dopo la illustrazione da parte del proponente - a due componenti del Consiglio, l'uno a favore e l'altro contro, con preclusione di qualsiasi altro intervento.

## Art. 16

### *Modalità delle votazioni*

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio, formulata al termine della discussione, o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine alfabetico, ovvero per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto é prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, dal regolamento e dalle norme interne, per le designazioni elettive.

3. Salvo il caso in cui differenti modalità siano stabilite da una norma, per le designazioni elettive ogni componente del Consiglio potrà esprimere un numero di preferenze pari a non più di un terzo, arrotondato per difetto, dei nominativi da designare. Le designazioni relative ad un solo nominativo vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. Per le votazioni relative a più nominativi, anche se uniche, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto più voti; si procede a ulteriore votazione in caso di parità.

In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età tra i candidati che abbiano ricevuto voti.

4. Qualora la designazione riguardi cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a persone non facenti parte del Consiglio, il profilo scientifico dei candidati dovrà essere illustrato per iscritto da un membro del Consiglio e il relativo testo dovrà essere posto a disposizione di tutti i componenti prima della votazione.

#### Art. 17

##### *Validità delle votazioni e maggioranza per le delibere*

1. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.
2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio compresi gli astenuti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 18

##### *Verbali delle sedute*

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica con la sovrintendenza del Presidente dal dirigente della segreteria e dal segretario verbalizzante, designato a tal fine dal Presidente stesso fra i componenti del Consiglio.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante alla presidenza.
3. La bozza di verbale è disponibile presso l'ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa, con le opportune procedure che consentano la riservatezza, ai consiglieri che lo abbiano richiesto per via telematica o per posta celere. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi presso l'ufficio di segreteria.

### **Titolo IV** **Disposizioni finali.**

#### Art. 19

##### *Informazione*

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni per garantire la trasparenza.
2. E' istituito il «Bollettino telematico del CUN», nel quale sono pubblicate le deliberazioni di carattere generale adottate dal Consiglio. Esse sono divulgate altresì con sistemi informatici.



3. E' istituito un gruppo di lavoro "comunicazione, sito web e rapporti con i media" nominato dal Presidente sentito il Consiglio, con il compito di diffondere la funzione e l'operato del Consiglio stesso.

Art. 20

*Modifiche del regolamento*

1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

Art. 21

*Entrata in vigore*

1. Le norme di cui al presente regolamento interno entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

Roma, 07/3/2007

IL PRESIDENTE